

## Aggiornamento normativo del 26/11/2018

**Regolamento di esecuzione (UE) n. 1584/2018** del 22/10/2018 (Pubblicato il 23 ottobre 2018 sulla G.U.U.E. n. L 264) .- “Che modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli”.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 23 ottobre 2018 n. L 264, è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 1584/2018 del 22 ottobre 2018, con il quale la Commissione Europea ha modificato il Regolamento (UE) n. 889/2008 riguardante alcuni punti dell'articolato, come di seguito specificato:

### **Produzione Vegetale:**

- ha sostituito l'Allegato I del Regolamento (CE) n. 889/2008, poiché ha ammesso l'uso in agricoltura biologico di nuove sostanze come concimi ed ammendanti;
- ha sostituito l'Allegato II del Regolamento (CE) n. 889/2008, poiché ha ammesso l'uso in agricoltura biologico di nuove sostanze come antiparassitari-prodotti fitosanitari;

### **Produzione zootecnica:**

- ha ammesso, tra i prodotti per la pulizia e la disinfezione, l'uso in apicoltura biologica dell'idrossido di sodio;
- ha prorogare fino al 31 dicembre 2020 il periodo di applicazione della norma eccezionale che consente l'utilizzo di pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con metodi non biologici, di età non superiore a 18 settimane;
- ha prorogare al 31 dicembre 2020 il periodo in cui è consentito usare mangimi proteici non biologici per le specie suine e avicole in proporzioni limitate;

### **Animali d'acquacoltura**

- ha esteso l'integrazione dei mangimi con colesterolo ai gamberi peneidi e di gamberetti di acqua dolce anche nelle prime fasi di vita;

### **Prodotti conservati e trasformati**

- consente l'uso, nella produzione di alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, di sostanze minerali (anche oligoelementi), vitamine, aminoacidi o micronutrienti nelle formule biologiche per lattanti e di proseguimento, nonché negli alimenti biologici a base di cereali e per la prima infanzia;
- ha sostituito l'Allegato VIII *bis* del Regolamento (CE) n. 889/2008, poiché ha ammesso l'uso in agricoltura biologico di nuove sostanze come additivi enologici;

### **Scambio di informazioni in caso di irregolarità ed infrazioni tra Stati Membri**

- ha aggiunto, all'articolo 92 *bis*, il comma 1 *bis* per migliorare gli attuali strumenti di comunicazione delle informazioni nel caso in cui uno Stato membro rilevi irregolarità o infrazioni in relazione a un prodotto proveniente da tale Stato membro.

Il Regolamento è entrato in vigore il **12 novembre 2018** e si applicherà a decorrere dal **12 novembre 2018**.

In particolare il Regolamento (UE) n. 1584/2018 ha apportato le seguenti modifiche al Regolamento (CE) n. 889/2008:

## **1) GESTIONE E FERTILIZZAZIONE DEI SUOLI – USO DI CONCIMI, AMMENDANTI E NUTRIENTI**

L'EGTOP (Gruppo di esperti per la consulenza tecnica sulla produzione biologica), nelle raccomandazioni relative ai concimi, ha concluso che le sostanze «proteine idrolizzate di origine vegetale», i «fanghi industriali provenienti da zuccherifici» derivanti da canna da zucchero e lo «xilitolo» sono conformi agli obiettivi e ai principi della produzione biologica. Pertanto tali sostanze sono state inserite nell'Allegato I del Regolamento (CE) n. 889/2008.

### **1.A) Proteine idrolizzate di origine vegetale**

Le proteine idrolizzate di origine vegetale sono miscele di polipeptidi e amminoacidi ottenuti per idrolisi in soluzione acida di materiale ricco di proteine a base vegetale e sono già autorizzate in alcuni Stati dell'Unione, nella produzione generale (Germania ed Italia) e nella produzione biologica (Grecia).

Le proteine idrolizzate di origine vegetale sono composti organici facilmente mineralizzabili nel suolo. Pertanto, il loro principale effetto agronomico è come una fonte di azoto per l'utilizzo delle piante e potrebbero essere utilizzate nella concimazione fogliare. Si presume che l'uso agronomico sia simile all'uso di proteine idrolizzate di origine animale, che sono già elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 889/2008.

Le materie prime per la produzione di proteine idrolizzate includono farina di mais, frumento e soia. Pertanto le materie prime e gli enzimi devono essere dichiarati esenti da OGM, secondo il modello pubblicato nell'Allegato XIII del Reg. (CE) 889/2008.

I fertilizzanti a base di piante o di origine animale idrolizzate devono essere utilizzati solo come fonte complementare N e non come sostituto per il mantenimento della fertilità di base di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del Reg. (CE) n. 834/2007.

Le proteine idrolizzate di origine vegetale possono contribuire al raggiungimento delle qualità desiderate (ad es. contenuto proteico) del prodotto commerciale.

### **1.B) Fanghi industriali derivanti dalla produzione di canna da zucchero**

Sulla base delle informazioni ottenute dall'EGTOP, la Commissione ha autorizzato la calce industriale, derivante dalla produzione di canna da zucchero, come regolatore del pH del suolo per i terreni acidi e come fertilizzanti di calcio.

La calce industriale derivante dalla produzione di canna da zucchero è prodotta da residui di canna da zucchero (*Saccharum spp.*), ottenuti durante la trasformazione della canna da zucchero in zucchero. I livelli di materia organica sono relativamente alti, i livelli di calcio sono molto alti e il pH è fortemente alcalino.



Il calcio è un componente delle pareti cellulari ed è anche importante per la divisione cellulare, la permeabilità delle membrane cellulari ed il metabolismo dell'azoto. Nel suolo, il calcio aiuta a mantenere l'equilibrio chimico, riduce la salinità del suolo e può migliorare la penetrazione dell'acqua e la struttura del suolo, specialmente nei terreni argillosi.

A causa dell'alto contenuto di calcio e pH elevato, l'applicazione di calce industriale dalla canna da zucchero potrebbe migliorare il livello di calcio e pH nei terreni a basso contenuto di calcio e a basso pH. Altre alternative già autorizzate nella produzione biologica comprendono carbonato di calcio, magnesio e carbonato di calcio, gesso di origine naturale e calce industriale provenienti dalla produzione di barbabietola da zucchero [Allegato I del Reg. (CE) n. 889/2008].

L'EGTOP ritiene, inoltre, che l'uso della calce industriale dalla canna da zucchero (che è simile a quella della barbabietola da zucchero già autorizzata) fornisca un mezzo per utilizzare il principale sottoprodotto dell'industria della produzione di zucchero e potrebbe contribuire alla riduzione di altre fonti rinnovabili di calcio già autorizzate nella produzione biologica.

La calce industriale derivante dalla produzione di zucchero è già autorizzata nella produzione biologica, ma presenta la restrizione "*Sottoprodotto della produzione di zucchero dalla barbabietola da zucchero*" [Reg. (CE) n. 889/2008]. La calce industriale della canna da zucchero ha proprietà agronomiche simili a quelle della calce da zucchero industriale.

Per quanto in premessa, la Commissione ha ritenuto utile inserire la calce industriale della canna da zucchero nell'allegato I del Reg. (CE) n. 889/2008, modificando le condizioni specifiche per i fanghi industriali provenienti da zuccherifici. Pertanto le condizioni d'uso si devono leggere "*sottoprodotto della produzione di zucchero da barbabietola da zucchero e canna da zucchero*".

### **1.C) Xilitolo**

La Commissione Europea ha valutato lo xilitolo come ammendante del suolo. E' ricco di materia organica (circa il 60%) con bassi livelli di sostanze nutritive essenziali, tracce di metalli pesanti e un'elevata stabilità strutturale.

Lo xilitolo può essere usato come sostituto della torba in substrati che riduce l'uso di torba. Lo xilitolo potrebbe migliorare alcune proprietà fisiche (densità apparente, capacità di ritenzione idrica, ecc.) e chimiche (aumentare la capacità di scambio cationico) dei substrati. Secondo l'EGTOP, i substrati a base di xilitolo dovrebbero contenere dal 20 al 40% di xilitolo.

Lo xilitolo è ottenuta come sottoprodotto del carbone marrone da miniera con una lavorazione minima, principalmente macinazione meccanica e setacciatura. E' un materiale non rinnovabile e la sua estrazione al solo scopo di essere utilizzato come ammendante del terreno potrebbe portare a un impatto ambientale a medio-lungo termine, mentre il riciclaggio del sottoprodotto dell'attività di estrazione del carbone è in linea con i principi organici. Pertanto, la Commissione Europea ha autorizzato lo xilitolo solo se ottenuto come sottoprodotto delle attività estrattive (ad esempio sottoprodotto dell'estrazione di lignite).

Per quanto in premessa, il Regolamento (UE) n. 1584/2018 ha sostituito il testo dell'allegato I, e, pertanto, a decorrere dal **12 novembre 2018** possono essere utilizzati i prodotti sopra descritti.

## **2) LOTTA CONTRO I PARASSITI, LE MALATTIE E LE ERBE INFESTANTI – USO DI ANTIPARASSITARI/PRODOTTI FITOSANITARI**



L'EGTOP (Gruppo di esperti per la consulenza tecnica sulla produzione biologica), nelle raccomandazioni relative ai prodotti fitosanitari, ha concluso che le sostanze «Allium sativum (estratto d'aglio)», «Salix spp cortex (estratto di corteccia di salice)» e «idrogenocarbonato di sodio» sono conformi agli obiettivi e ai principi della produzione biologica. Pertanto tali sostanze sono state inserite nell'Allegato II del Regolamento (CE) n. 889/2008.

## **2.A) Estratto di aglio**

Sulla base delle informazioni ottenute dall'EGTOP, la Commissione ha autorizzato l'uso dell'estratto di aglio come principio attivo e non come sostanza di base, poiché l'estratto di aglio è già autorizzato, a livello dell'UE, come sostanza attiva (repellente, insetticida e nematocida) ai sensi del Regolamento (CE) n. 1107/2009.

Considerando l'uso tradizionale dell'aglio, il gruppo non ritiene necessario limitare l'uso dell'estratto di aglio nell'allegato II del Regolamento (CE) n. 889/2008. Tuttavia, al momento può essere usato solo come repellente, insetticida e nematocida sulla base della legislazione generale sui prodotti fitosanitari (Reg. CE 1107/2009).

## **2.B) Breve discussione delle sostanze di base di origine vegetale o animale che sono alimenti**

### *Lecitine*

Le lecitine sono autorizzate come sostanza di base, sono di origine vegetale e sono alimenti. Possono pertanto essere utilizzati nella protezione biologica delle piante senza un elenco esplicito e la loro menzione nell'allegato II è stata rimossa.

Le lecitine possono essere utilizzate per controllare una serie di malattie fungine come muffe polverose su frutta, uva, bacche, verdure e piante ornamentali, su peronospora del pomodoro e peronospora della vite.

### *Saccarosio*

Il saccarosio è autorizzato come sostanza di base ed è di origine vegetale ed è un prodotto alimentare. Può quindi essere utilizzato nella protezione delle piante biologiche senza esplicitazione dell'elenco.

Il saccarosio può essere utilizzato per controllare i trapianti di frutta come la tignola delle mele e la piralide del mais. Fino ad ora, l'uso del saccarosio non è stato ampiamente discusso nel settore biologico europeo, ma il Gruppo non ha dubbi sul suo utilizzo.

### *Fruttosio*

Il fruttosio è autorizzato come sostanza di base, è di origine vegetale ed è un prodotto alimentare. Può quindi essere utilizzato nella protezione delle piante biologiche senza esplicitazione dell'elenco.

Il fruttosio può essere utilizzato per controllare i piralidi della frutta come la tignola delle mele. Fino ad ora, l'uso del fruttosio non è stato ampiamente discusso nel settore biologico europeo, ma il Gruppo non ha dubbi sul suo utilizzo.

### *Aceto*

L'aceto è autorizzato come sostanza di base, è di origine vegetale ed è un prodotto alimentare. Può quindi essere utilizzato nella protezione delle piante biologiche senza esplicitazione dell'elenco.

L'aceto può essere usato come un trattamento di semi contro le malattie fungine e batteriche su cereali e verdure. Può anche essere utilizzato per la disinfezione di utensili da taglio utilizzati per la potatura di alberi e arbusti. Fino ad ora, l'uso dell'aceto non è stato ampiamente discusso nel settore biologico europeo, ma il Gruppo non ha dubbi sul suo utilizzo.



### *Siero di latte*

Il siero di latte è autorizzato come sostanza di base, è di origine animale ed è un prodotto alimentare. Può quindi essere utilizzato nella protezione delle piante biologiche senza esplicitazione dell'elenco.

Il siero di latte può essere usato per controllare le muffe polverose nella vite, il cetriolo e lo zucchini e il virus dell'accartocciamento fogliare giallo del pomodoro. Fino ad ora, l'uso del siero di latte non è stato ampiamente discusso nel settore biologico, ma il Gruppo non ha dubbi sul suo utilizzo.

### *Chitosano cloridrato*

Il cloridrato di chitosano è autorizzato come sostanza di base, è di origine animale ed è classificato come prodotto alimentare. Può quindi essere utilizzato nella protezione delle piante biologiche senza esplicitazione dell'elenco.

Il cloridrato di chitosano agisce come stimolatore delle difese delle piante contro funghi e batteri patogeni. Gli usi rappresentativi che sono stati autorizzati sono il controllo di funghi patogeni e batteri su frutta, piccoli frutti e bacche; verdure; cereali; spezie; colture per l'alimentazione animale; cereali (trattamento delle sementi); patate (trattamento delle sementi); barbabietola da zucchero (trattamento delle sementi). Oltre a questi effetti, il dossier indica che il trattamento fogliare riduce il consumo di acqua e che il trattamento delle sementi aumenta la tolleranza allo stress.

### *Equisetum arvense L.*

*Equisetum arvense L.* (= equiseto) è autorizzato come sostanza di base ed è di origine vegetale. È un prodotto alimentare (infuso di erbe). I decotti di equiseto sono stati tradizionalmente utilizzati nell'agricoltura biologica e questo uso è ora autorizzato come sostanza di base. Il rapporto di revisione elenca un numero di alberi da frutto, viti e verdure, dove può essere usato contro varie malattie.

Il Gruppo ha concluso che l'uso di equiseto è in linea con gli obiettivi, i criteri e i principi dell'agricoltura biologica stabiliti dal Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio. Può quindi essere utilizzato nella protezione delle piante biologiche nella lista delle sostanze di base.

## **2.C) COS-OGA**

Sulla base delle informazioni ottenute dall'EGTOP, la Commissione ha autorizzato l'uso del complesso di oligosaccaridi costituito da **COS** (chito-oligosaccaridi) derivati dalla depolimerizzazione del chitosano (componente anche delle pareti cellulari delle crittogame) estratto dalla chitina dell'esoscheletro dei crostacei e da **OGA** (oligo-galaturonidi) originati da pectine (componenti delle pareti cellulari vegetali) estratte dalla buccia di agrumi e mele. Agisce come attivatore (elicitor) delle difese naturali della pianta e non ha azione fungicida sui patogeni, legandosi ai recettori della membrana vegetale e producendo un segnale biochimico che si diffonde nella pianta e provoca diverse risposte fisiologiche di difesa: ispessimento delle pareti vegetali attraverso la deposizione di callosio e lignina; effetti su attività perossidasi (POX); bio-sintesi di proteine di patogenesi "PR protein", coinvolte nel meccanismo di Resistenza Sistemica Acquisita "SAR".

Il COS è un sottoprodotto dell'industria dei gamberetti ed è quindi di origine animale. Il fascicolo non menziona se le materie prime sono ottenute da pesca sostenibile o acquacoltura biologica. Viene estratto dagli esoscheletri di gamberetti. L'OGA è un sottoprodotto dell'industria dei succhi di frutta ed è quindi di origine vegetale. È ottenuto dalla pectina, che viene estratta dagli agrumi e dalle bucce di mela. Sia il chitosano che la pectina sono onnipresenti in natura.

"COS-OGA" è la terminologia ufficiale in base alla quale questa sostanza attiva è registrata a livello dell'UE.



L'uso rappresentativo valutato dall'EFSA è l'irrorazione fogliare contro i funghi fogliari, per il controllo dell'oidio (*Sphaerotheca fuliginea*) sulle Cucurbitaceae coltivate nelle serre. Tuttavia, è efficace anche su una serie di altre colture, come le Solanaceae.

Le materie prime sono sottoprodotti dell'industria alimentare. Il riciclaggio di rifiuti e sottoprodotti di origine vegetale e animale come input nella produzione di piante e animali è un principio esplicito dell'agricoltura biologica (vedi Reg. 834/2007, Art. 5 (c)).

Nelle regioni e nelle situazioni in cui l'oidio è una minaccia, il COS-OGA può essere utile come parte di una strategia più ampia che include misure agronomiche e l'uso di altri prodotti fitosanitari. Potrebbe essere uno strumento per ridurre (ma non sostituire) l'uso di prodotti, che hanno un impatto negativo sull'ambiente.

Stimolanti delle difese naturali delle piante come COS-OGA innescano i processi metabolici nelle colture, che si verificano anche durante le infezioni da agenti patogeni. Questa è quindi una modalità d'azione naturale.

Il Gruppo ha concluso che l'uso di COS-OGA è in linea con gli obiettivi, i criteri e i principi dell'agricoltura biologica stabiliti nel Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio. Pertanto viene incluso nell'Allegato II del Regolamento (CE) n. 889/2008, senza ulteriori restrizioni, per essere utilizzato nella protezione delle piante biologiche.

## **2.D) SALIX spp. CORTEX (ESTRATTO DI CORTECCIA DI SALICE)**

L'estratto di corteccia di salice, secondo la normativa generale in materia di immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari [Regolamento (CE) n. 1107/2009] è autorizzato come sostanza di base ed è di origine vegetale. Tuttavia, non soddisfacendo la definizione di prodotto alimentare, non è consentita in agricoltura biologica come sostanza di base ai sensi dell'allegato II del Regolamento (CE) n. 889/2008.

Sulla base delle informazioni ottenute dall'EGTOP, la Commissione ha autorizzato l'uso dell'estratto di corteccia di salice («*Salix spp. cortex*»), elencandola separatamente nell'allegato II del Regolamento (CE) n. 889/2008, e deve essere impiegata in conformità alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni del rapporto di riesame sulla *Salix spp cortex* (SANCO/12173/2014), in particolare delle relative appendici I e II.

Secondo il suddetto rapporto di revisione, la corteccia di salice (*Salix spp. cortex*) viene fatta bollire in acqua a 80 °C per 2 ore. Dopo il raffreddamento, la soluzione viene filtrata e diluita con acqua; deve essere utilizzato entro 24 ore dopo la sua preparazione per prevenire la contaminazione microbica. È quindi un infuso che viene normalmente preparato nell'azienda agricola. Tipicamente, la concentrazione finale di *Salix spp corticale*, nella preparazione finale applicata su pianta, è di circa 2,2 g/l, e tra 0,44 - 13,3 kg/ha a seconda delle specie vegetali.

L'estratto di corteccia di salice è classificato come fungicida e gli usi tipici sono: controllo dei funghi fogliari come la *Taphrina deformans* nei fruttiferi e in particolare nel pesco; controllo dei funghi fogliari come la scabbia e l'oidio nel melo; controllo della peronospora e dell'oidio nella vite.

Il Gruppo valuta questa sostanza come un prodotto naturale, innocuo, spesso fatto in casa con qualche effetto limitato sulle piante, probabilmente come stimolatore dei meccanismi di difesa naturale. L'uso di tali metodi e sostanze sono in linea con i principi della produzione biologica. Inoltre, l'uso di le sostanze prodotte in azienda sono in linea con il principio di limitare l'uso di input esterni [Regolamento (CE) n. 834/2007, Art. 4 (a) (b)].

## **2.E) FOSFATO DI DIAMMONIO**



Il fosfato di diammonio, secondo la normativa generale in materia di immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari [Regolamento (CE) n. 1107/2009] è autorizzato come sostanza di base ma non è di origine vegetale o animale. Pertanto non è consentito in agricoltura biologica come sostanza di base ai sensi dell'allegato II del Regolamento (CE) n. 889/2008.

Sulla base delle informazioni ottenute dall'EGTOP, la Commissione ha autorizzato l'uso del fosfato di diammonio, elencandola separatamente nell'allegato II del Regolamento (CE) n. 889/2008, solo come attrattivo nelle trappole, e deve essere impiegata in conformità alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni del rapporto di riesame sul fosfato di ammonico (SANTE/12351/2015), in particolare delle relative appendici I e II.

Secondo il suddetto rapporto di revisione, il fosfato bi ammonico può essere usato solo nelle trappole come attrattivo per la mosca della frutta.

Il fosfato diammonico ha un odore che è attraente per le mosche. Può essere utilizzato per il controllo della mosca della frutta mediterranea (*Ceratitis capitata*), la mosca della ciliegia (*Rhagoletis cerasi*) e la mosca dell'olivo (*Bactrocera olea*). Il Gruppo sospetta che potrebbe essere utile anche per altri parassiti appartenenti al gruppo dei Ditteri (mosche). Attrae sia maschi che femmine. Di solito viene applicato come soluzione acquosa di fosfato biammonico da 30 - 40 g/l. L'odore attira le mosche verso le trappole, dove vengono uccise dall'azione fisica (annegamento nell'acqua).

Il fosfato diammonico è tradizionalmente utilizzato in trappole nella produzione biologica. E' stato autorizzato secondo il Regolamento (CEE) n. 2092/91 e anche nelle prime versioni del Regolamento (CE) n. 889/2008. Probabilmente è stato rimosso dal Regolamento (CE) n. 889/2008 per considerazioni legali, in quanto il Gruppo non è a conoscenza di eventuali discussioni all'interno del settore biologico riguardo a questa sostanza. L'utilizzo a scopo di monitoraggio non è influenzato e pertanto è sempre stato consentito.

L'uso di trappole fisiche è menzionato esplicitamente come principio dell'agricoltura biologica [Regolamento (CE) n. 834/2007, Art. 5 (f)]. Secondo il Gruppo, questo è chiaramente più accettabile della spruzzatura di insetticidi permessi, perché ha meno effetti negativi su organismi non bersaglio e non lasciano residui. Pertanto l'uso del fosfato bi ammonico, come attrattivo nelle trappole, è in linea con gli obiettivi, i criteri e i principi dell'agricoltura biologica stabiliti nel Regolamento (CE) n. 834/2007.

## **2.F) IDROGENOCARBONATO DI POTASSIO (BICARBONATO DI SODIO)**

Il bicarbonato di sodio, secondo la normativa generale in materia di immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari [Regolamento (CE) n. 1107/2009] è autorizzato come sostanza di base, come fungicida ed erbicida, ma non è di origine vegetale o animale. Pertanto non è consentito in agricoltura biologica come sostanza di base ai sensi dell'allegato II del Regolamento (CE) n. 889/2008.

Sulla base delle informazioni ottenute dall'EGTOP, la Commissione ha autorizzato l'uso del bicarbonato di sodio, elencandola separatamente nell'allegato II del Regolamento (CE) n. 889/2008, e deve essere impiegata in conformità alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni del rapporto di riesame sul bicarbonato di sodio (SANTE/10667/2015), in particolare delle relative appendici I e II.

Secondo il documento di riesame della Commissione, si raccomandano da 1 a 8 di trattamenti all'anno, alla dose di 2 - 5 Kg/ha.



Il bicarbonato di sodio è stato tradizionalmente utilizzato per la protezione delle piante in agricoltura biologica. È stato incluso nella prima versione del Regolamento (CEE) n. 2092/91 sotto il nome di sodio bicarbonato. È anche autorizzato come mangime (allegato V) sotto il nome di sodio bicarbonato.

Il bicarbonato di sodio è classificato come fungicida e gli usi tipici sono il controllo di: muffe su verdure, frutti di bosco e piante ornamentali; oidio sulla vite; scabbia del melo; malattie da accumulo come muffe blu e verdi su diversi frutti. Per l'idrogeno carbonato di potassio, gli usi tipici sono il controllo dell'oidio sulla vite; scabbia del melo; polloni su pera.

Le autorizzazioni per i prodotti commerciali possono riguardare anche altre colture. Variano da uno stato membro all'altro e sono soggetti a frequenti cambiamenti. In sintesi, esistono combinazioni di colture di origine vegetale in cui nessuna delle due, solo una o entrambe le sostanze sono autorizzate. Pertanto, il Gruppo vede una necessità sia per l'idrogeno sia per il sodio carbonato di potassio.

Il Gruppo valuta che l'uso del bicarbonato di sodio è in linea con gli obiettivi, criteri e principi della produzione biologica [Regolamento (CE) n. 834/2007] e di includerlo nell'allegato II, insieme all'idrogenocarbonato di potassio (bicarbonato di potassio), senza ulteriori restrizioni.

Per quanto in premessa, il Regolamento (UE) n. 1584/2018 ha sostituito il testo dell'allegato II, e, pertanto, a decorrere dal **12 novembre 2018** possono essere utilizzati i prodotti sopra descritti.

### **3) NORME SPECIFICHE APPLICABILI ALLA PROFILASSI E AI TRATTAMENTI VETERINARI IN APICOLTURA**

L'EGTOP (Gruppo di esperti per la consulenza tecnica sulla produzione biologica), nelle raccomandazioni relative ai prodotti per la pulizia e la disinfezione, ha concluso che l'idrossido di sodio è conforme agli obiettivi e ai principi della produzione biologica e, pertanto, tale sostanza deve essere consentita nell'apicoltura biologica.

L'idrossido di sodio (soda caustica, NaOH) è incluso nell'allegato VII, paragrafo 1 e paragrafo 2.1 del Regolamento (CE) n. 889/2008. Può quindi essere utilizzato negli edifici e nelle installazioni di bestiame e nelle attrezzature e strutture per l'acquacoltura. Poiché l'art. 14 del Regolamento (CE) n. 834/2007 è intitolato "*Norme sulla produzione zootecnica*" e contiene anche norme sull'apicoltura, il Gruppo ha concluso che la definizione di "bestiame" comprende le api. Pertanto, l'allegato VII, paragrafo 1 si applica anche per l'apicoltura.

L'idrossido di sodio è stato incluso nella prima versione di Regolamento (CEE) n. 2092/91, relativamente all'autorizzazione per la pulizia e la disinfezione nell'apicoltura.

Secondo il gruppo, l'uso dell'idrossido di sodio nell'apicoltura è in linea con gli obiettivi e i principi della produzione biologica. Questa pratica è autorizzata ai sensi dell'attuale Regolamento sul biologico, poiché l'idrossido di sodio è elencato nell'allegato VII, paragrafo 1 e il presente allegato si applica anche all'apicoltura.

Per quanto in premessa, il Regolamento (UE) n. 1584/2018 ha sostituito l'articolo 25, paragrafo 1, e, pertanto, a decorrere dal **12 novembre 2018** l'articolo 25, paragrafo 1, dovrà essere letto nel seguente modo:

**«1) Per la pulizia e la disinfezione dei telaini, degli alveari e dei favi, può essere utilizzato l'idrossido di sodio.**





*Per la protezione dei telaini, degli alveari e dei favi, in particolare dai parassiti, sono consentiti soltanto i rodenticidi (da utilizzare unicamente in trappole) e i prodotti elencati nell'allegato II.»*

#### **4) USO DI ANIMALI NON BIOLOGICI**

Visto che a livello dell'Unione Europea la produzione di pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con il metodo biologico non è disponibile in quantità sufficiente, in termini qualitativi e quantitativi, per soddisfare le esigenze degli allevatori di galline ovaiole, il legislatore ha ravvisato la necessità di un adeguamento del Regolamento (CE) n. 889/2008 sulle misure transitorie per l'utilizzo di pollastrelle non biologico provenienti da pulcinaie non biologiche nella produzione biologica di cui all'articolo 42, lettera b), il cui utilizzo scade il 31 dicembre 2017.

Premesso che l'articolo 22, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 834/2007 dà la possibilità di derogare all'uso di animali biologici, purché limitate nel tempo, al fine di garantire l'approvvigionamento di animali vivi i quali non siano disponibili sul mercato in forma biologica.

Al fine di concedere un lasso di tempo superiore per sviluppare la produzione di pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con il metodo biologico, a norma dell'articolo 42 del Regolamento (CE) n. 889/2008, in via eccezionale e previa autorizzazione dell'autorità competente, in mancanza di pollastrelle allevate con il metodo biologico, fino al **31 dicembre 2018** possono essere introdotte nelle unità di produzione biologiche pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con metodi non biologici, di età non superiore a 18 settimane, nel rispetto delle pertinenti disposizioni relative all'*alimentazione degli animali* ed alla *profilassi e trattamenti veterinari* previste dal capo 2 (Produzione animale), sezioni 3 (Alimenti per animali) e 4 (Profilassi e trattamenti veterinari) del Regolamento (CE) n. 889/2008.

Per quanto in premessa, il Regolamento (UE) n. 2273/2017 ha apportato modifiche all'articolo 42, lettera b), e, pertanto, la data «31 dicembre 2017» è sostituita da «31 dicembre 2018», per consentire agli operatori di sviluppare la produzione di pollastrelle biologiche in quantità sufficiente.

Successivamente alle modifiche apportate l'articolo 42, lettera b) dovrà essere letto nel seguente modo:

*«b) in mancanza di pollastrelle allevate con il metodo biologico, fino al 31 dicembre 2018 possono essere introdotte nelle unità di produzione biologiche pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con metodi non biologici, di età non superiore a 18 settimane, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4.»*

Le modifiche dell'articolo 42, lettera b), si applicheranno a far data dal **1° gennaio 2018**.

#### **1.1) ADEMPIMENTI DEI PRODUTTORI DI POLLASTRELLE DI ETA' NON SUPERIORE A 18 SETTIMANE ALLEVATE CON METODI NON BIOLOGICI**



Il produttore che intende allevare pollastrelle con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008 deve comunicare tale attività al MiPAAF e alla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente, entro 10 giorni dall'inizio del ciclo di allevamento, che si fa corrispondere all'introduzione in allevamento dei pulcini con meno di 3 giorni di età.

La comunicazione, di cui si allega il fac-simile A del DM 27 novembre 2009 n. 18354, deve riportare le seguenti informazioni:

- a) dati anagrafici e CUA della ditta produttrice;
- b) dati anagrafici e CUA della ditta di allevamento (se diverso dal precedente);
- c) periodo di allevamento;
- d) numero dei capi e tipologia di razza o razze (linee genetiche);
- e) atto di impegno a consentire l'accesso nelle proprie strutture al personale incaricato di effettuare controlli al fine di accertare il rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008 ed al presente decreto.

Il produttore che alleva pollastrelle con metodi non biologici, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008, deve approntare idonei spazi per garantire la separazione fisica di questo tipo di animali dagli altri, ponendo particolare riguardo alla separazione delle linee di alimentazione.

La separazione degli allevamenti deve:

- garantire la non promiscuità degli animali;
- assicurare la correttezza delle operazioni di alimentazione ed abbeveraggio;
- facilitare l'identificazione degli animali da parte del personale incaricato di effettuare controlli.

Il produttore deve tenere una specifica contabilità, predisponendo apposite registrazioni di carico-scarico sia per le pollastrelle sia per l'alimentazione, al fine di fornire le opportune informazioni circa il numero dei capi presenti e le modalità di alimentazione degli stessi.

Il primo registro di carico-scarico deve specificatamente essere riferito alle pollastrelle destinate agli allevamenti condotti con il metodo biologico, dal quale si evincano: la provenienza degli animali; il numero dei capi presenti; le variazioni di questi ultimi in funzione della mortalità. A tal fine:

- nella sezione carico deve essere annotato con cadenza almeno settimanale:

- 1) il giorno di arrivo;
- 2) le quantità e relative razze (linee genetiche);
- 3) estremi del documento di acquisto e del documento di trasporto;

- nella sezione scarico deve essere annotato con cadenza almeno settimanale:

- 1) le perdite per mortalità;
- 2) estremi del documento di vendita e del documento di trasporto;



3) il giorno di consegna e le quantità consegnate.

Il secondo registro di carico-scarico deve essere riferito ai mangimi ed ha la finalità di fornire le informazioni sulla provenienza del prodotto, la corrispondenza delle quantità utilizzate con quelle indicate nelle “linee guida della case madre” e la giacenza. A tal fine:

- nella sezione carico deve essere annotato con cadenza almeno settimanale:

- 1) il giorno di arrivo;
- 2) la quantità;
- 3) la tipologia di alimento (cartellino);
- 4) i riferimenti ai documenti di acquisto (fatture di vendita, documenti di trasporto, ecc.).

Per ogni lotto di prodotto acquistato, l'allevatore deve conservare il cartellino e/o la “campionatura” dei mangimi per tutta la durata del ciclo di allevamento delle pollastrelle e deve tenere il mangime stesso in modo nettamente separato dagli altri mangimi, in modo da consentirne agevolmente l'identificazione.

- nella sezione scarico deve essere annotato con cadenza almeno settimanale:

- 1) quantità utilizzata;
- 2) eventuale giacenza.

Il produttore deve rispettare le disposizioni del capo 2, sezione 4 del Reg. (CE) n. 889/2008 ottemperando alle registrazioni obbligatorie previste per i trattamenti sanitari.

Al fine di consentire il controllo dell'applicazione delle disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008 e nel DM 27 novembre 2009 n. 18354, il produttore di pollastrelle dovrà:

- garantire la rintracciabilità dei lotti di pollastrelle vendute ad imprese produttrici di uova biologiche, attraverso informazioni dettagliate presenti nella documentazione relativa alla transazione commerciale;
- conservare tutta la documentazione prevista dal presente decreto per almeno 2 anni e renderla disponibile al personale incaricato di effettuare i controlli.

## **1.2) ADEMPIMENTI DEI PRODUTTORI DI UOVA BIOLOGICHE**

Il produttore di uova biologiche che intende acquistare pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008, deve presentare istanza alle Regioni e Province autonome.

Tale istanza prevede l'invio di una comunicazione di deroga, *di cui al fac-simile B del DM 27 novembre 2009 n. 18354*, almeno 60 giorni prima dell'inizio del ciclo di allevamento, da parte del produttore di uova biologiche alle Regioni ed alle Province autonome competenti per territorio rispetto alla sede legale del produttore biologico.

La comunicazione deve riportare la necessità di ricorrere all'acquisto di pollastrelle provenienti da unità di produzione non biologiche ma allevate nel rispetto delle disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008 stante:

- la non disponibilità sul mercato di pollastrelle allevate con il metodo biologico;



- l'insufficiente disponibilità sul mercato di pollastrelle allevate con il metodo biologico, allegando, in questo caso, le richieste di approvvigionamento non soddisfatte.

Il produttore di uova biologiche deve essere in grado di dimostrare alla QCertificazioni S.r.l., anche mediante la documentazione commerciale, la conformità degli animali introdotti in azienda.

E' il caso di richiamare all'attenzione degli allevatori di galline ovaiole biologiche che, ai sensi dell'articolo 38 del Reg. (CE) n. 889/2008, per le pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008, e introdotte nell'allevamento per la produzione di uova biologiche, è richiesto il **periodo di conversione di 6 settimane.**

### **1.3) ADEMPIMENTI DELLA QCERTIFICAZIONI S.R.L.**

I Tecnici Ispettori della QCertificazioni S.r.l., in sede di verifica, relativamente agli accertamenti sull'origine delle pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008 ed avviate alla produzione di uova da agricoltura biologica, devono verificare la comunicazione di deroga da parte del produttore all'Autorità competente e devono verificare la conformità dell'approvvigionamento attraverso gli elementi riportati nei documenti di transazione commerciale (fatture, documenti di trasporto e la dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali [Modello 4]).



## 5) USO DI MANGIMI PROTEICI NON BIOLOGICI DI ORIGINE VEGETALE E ANIMALE

Visto che a livello dell'Unione Europea la produzione di colture proteiche biologiche non è disponibile in quantità sufficiente, in termini qualitativi e quantitativi, per soddisfare le esigenze nutrizionali dei suini e del pollame, allevati in aziende biologiche, il legislatore ha ravvisato la necessità di un adeguamento del Regolamento (CE) n. 889/2008 sulle misure transitorie per l'utilizzo di mangimi proteici non biologici di origine vegetale e animale nella produzione biologica di cui all'articolo 43, il cui utilizzo è scade il 31 dicembre 2017.

Premesso che l'articolo 22, paragrafo 2, lettera b) del Regolamento (CE) n. 834/2007 dà la possibilità di derogare all'uso di mangimi biologici, purché limitate nel tempo, al fine di garantire l'approvvigionamento di mangimi i quali non siano disponibili sul mercato in forma biologica.

Al fine di concedere un lasso di tempo superiore per sviluppare la produzione di colture proteiche ottenute con il metodo biologico, a norma dell'articolo 43 del Regolamento (CE) n. 889/2008, in via eccezionale, in mancanza di mangimi proteici biologici di origine vegetale e animale, fino al **31 dicembre 2018** possono essere utilizzati, in via eccezionale, nelle unità di produzione biologiche, mangimi proteici non biologici di origine vegetale e animale nella produzione biologica, in una **percentuale massima del 5 % per le specie suine e avicole**.

Per quanto in premessa, il Regolamento (UE) n. 2273/2017 ha apportato modifiche all'articolo 43, e, pertanto, il secondo comma è sostituito dal seguente:

*« La percentuale massima di mangimi proteici non biologici autorizzata nell'arco di 12 mesi per tali specie è pari al 5 % per l'anno civile 2018. »*

Le modifiche dell'articolo 43, secondo comma, si applicheranno a far data dal **1° gennaio 2018**.

